

SENT. 640/2025  
Rep. 653/2025  
Ristrutt. 17/25

R.G. n. 744/25



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
**SEZIONE XIV CIVILE**

in persona del giudice unico, ha  
pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 744/25 R.G., introdotto da con ricorso depositato il 30/4/25.

Visto il ricorso con il quale ha presentato, ai sensi dell'art. 67 CCII e per il tramite dell'organismo di composizione della crisi, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e ne ha chiesto l'omologazione;

visto il decreto del Tribunale in data 19/5/25, con il quale, ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano come modificato a seguito delle integrazioni richieste, ne ha disposto la pubblicazione e la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII;

vista la relazione dell'OCC di cui al sesto comma del citato art. 70 CCII, depositata il 17/6/25, nella quale ha dato atto che, nel termine di cui al terzo comma, erano state formulate osservazioni da parte del creditore che aveva la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della procedura e la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, e dei creditori comune di che avevano rappresentato che i rispettivi crediti erano di ammontare inferiore a quelli esposti nel piano;

ritenuto che le osservazioni formulate dalla non possono essere condivise per le seguenti ragioni:

- quanto alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità, già vagliati in sede di apertura della procedura, si deve rilevare che lo stato di sovraindebitamento del debitore risulta chiaramente dal rapporto fra attività e passività da ritenersi correttamente valutate, entrambe, nella proposta e nella relazione ex art. 68 CCII dell'OCC per le ragioni esposte dal medesimo OCC nella relazione ex art. 70, sesto comma CCII, da intendersi in questa sede integralmente richiamate sul punto;
- deve escludersi che ricorra, nel caso in esame, la condizione soggettiva ostativa prevista dall'art. 69 CCII con riguardo alla circostanza che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Si deve, infatti, rilevare che la valutazione di tali elementi deve essere condotta alla luce dei principi contenuti nel codice della crisi di impresa, che precludono l'accesso alla procedura solo nel caso in cui il debitore abbia determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode: colpa grave, malafede o frode che, secondo la nuova normativa, costituiscono "condizioni ostative" che precludono l'accesso alla procedura, con la conseguenza che quest'ultimo (l'accesso) non presuppone più l'accertamento di un requisito (la meritevolezza), la cui sussistenza il debitore avrebbe l'onere di provare, ma solo l'inesistenza di una condizione ostativa (la frode o la condotta dolosa o gravemente colpevole del debitore), la cui esistenza deve emergere dagli atti della procedura o essere eventualmente provata da un creditore opponente. Nel caso in esame, il detto presupposto ostativo non può rinvenirsi nel comportamento del debitore il quale, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, ha contratto i debiti, dapprima, per assicurare ai figli, affetti da serie patologie comportanti difficoltà e ritardi di natura psicomotoria,



l'assistenza e le terapie necessarie e, successivamente, per far fronte alle sempre più pressanti necessità di denaro generate dall'attività di gioco cui era dedito in conseguenza di una vera e propria patologia, quale deve considerarsi la ludopatia che gli è stata diagnosticata dal Servizio SOS presso il quale è in cura dal settembre 2024. Il carattere patologico del disturbo da gioco d'azzardo, invero, comporta l'impossibilità di valutare la condotta del paziente che ricorre al credito per soddisfare bisogni indotti da un agente patogeno in termini di dolo, malafede o colpa grave, ove si consideri che l'assunzione del debito in sé considerata è certamente atto legittimo al cui compimento il debitore si è determinato per effetto della distorta percezione della realtà indotta dalla malattia, senza intenzione e consapevolezza di ledere gli interessi del ceto creditorio, e che la negligenza nel valutare le conseguenze del proprio atto da parte del soggetto affetto da grave ludopatia non è valutabile in termini di colpa grave, essendo tale patologia riconducibile nell'ambito dei disturbi della personalità che incidono sulla capacità mentale, impedendo una corretta rappresentazione degli elementi da prendere in considerazione per comprendere le conseguenze del proprio comportamento. Considerazioni, queste, che valgono ad escludere anche il carattere fraudolento delle dichiarazioni rese in occasione della stipula del finanziamento, omettendo di comunicare l'esistenza di altri rapporti di tale natura in corso;

- la proposta e il piano non contengono alcuna previsione in contrasto con quanto previsto dall'art. 71, quarto comma, CCII, atteso che la prededucibilità del credito relativo ai compensi spettanti all'OCC non è in alcun modo incompatibile con la suddetta previsione normativa, che si riferisce al momento in cui il detto credito dovrà essere liquidato e pagato;
- la durata del piano prevista nella proposta non influisce, evidentemente, sulla sua fattibilità, ma potrebbe rilevare esclusivamente sotto il profilo della sua convenienza che, ai sensi dell'art. 71, comma 7, CCII, potrebbe essere ostativa

all'omologa, solo se si potesse ritenere che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata. Anche in questo caso, tuttavia, le osservazioni della \_\_\_\_\_ che si fondano sulla valutazione di una consistenza delle attività patrimoniali del \_\_\_\_\_ da destinare alla soddisfazione dei creditori diversa e maggiore rispetto a quella indicata nel piano e nella relazione ex art. 68 CCII, devono essere disattese per le ragioni esposte dall'OCC nella relazione ex art. 70 CCII da ultimo depositata, da intendersi, anche in questo caso, integralmente richiamata sul punto;

ritenuto che la proposta, come integrata con il piano definitivo, come modificato e migliorato nella relazione depositata il 17/6/25 dall'OCC - munito di procura rilasciata dal debitore -, alla luce delle osservazioni fatte pervenire dai creditori comune di \_\_\_\_\_ appare conforme ai presupposti di fattibilità e convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e rilevato che nessuna ulteriore contestazione è stata formulata al riguardo dai creditori;

**P.Q.M.**

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da \_\_\_\_\_ nella stesura definitiva esposta nella relazione dell'OCC depositata il 17/6/25;

dichiara chiusa la procedura;

dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità mediante affissione sul Sito Internet del Tribunale di Roma e che l'OCC provveda alla sua trascrizione nei pubblici registri;

manda all'OCC per le comunicazioni a tutti i creditori ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 70 CCII.

Roma, 26/6/25.

Il giudice